



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF  
**Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC**  
**Circolazione delle merci**

**Procedura doganale**

A.14 1° aprile 2025

---

## **Regolamento 16-01**

### Traffico ferroviario

---

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

## **Regolamento 16-01 – 1° aprile 2025**

Con questo aggiornamento vengono apportate le seguenti modifiche:

- Precisazione per le spedizioni a destinatari autorizzati (nuova [cifra 2.8](#)).
- Indicazione della procedura di transito semplificata con lettera di vettura CIM non più applicabile ([cifra 4.3](#)).
- Precisazione sulla procedura Corridoio T2, nel caso in cui una lettera di vettura CIM include merci che si trovano in un'altra procedura di transito ([cifra 4.4.2](#)).
- Precisazioni dei termini in relazione al nuovo sistema di gestione del traffico merci Passar dell'UDSC (p. es. ufficio di servizio anziché ufficio doganale).

<b>Elenco delle abbreviazioni .....</b>	<b>5</b>
<b>1 Disposizioni doganali nel traffico ferroviario delle merci.....</b>	<b>6</b>
<b>2 Procedura standard per l'imposizione doganale .....</b>	<b>6</b>
2.1 Obbligo di notifica del gestore dell'infrastruttura ferroviaria .....	6
2.2 Dichiarazione sommaria dell'ITF .....	6
2.2.1 In generale .....	6
2.2.2 Treni merci transfrontalieri nella rete di FFS Infrastruttura .....	6
2.2.3 Altri treni merci transfrontalieri.....	7
2.3 Dichiarazione doganale .....	7
2.4 Presentazione della dichiarazione doganale/dichiarazione delle merci .....	8
2.5 Intervento per la visita/il controllo .....	8
2.6 Liberazione e sgombero delle merci .....	9
2.7 Obbligo di conservazione.....	9
2.8 Consegnna di invii a destinatari autorizzati .....	9
<b>3 Procedura semplificata per l'imposizione doganale.....</b>	<b>9</b>
3.1 In generale .....	9
3.2 Condizioni.....	10
<b>4 Procedure nel regime di transito.....</b>	<b>11</b>
4.1 RTC standard (NCTS) .....	11
4.2 Regime di transito «Corridoio DA» (Transito semplificato dall'ufficio di servizio di confine verso il luogo autorizzato del destinatario autorizzato).....	11
4.2.1 In generale .....	11
4.2.2 Condizioni .....	11
4.3 Regime di transito comune semplificato con lettera di vettura CIM (RTC semplificato) <i>Attenzione! Procedura non più applicabile</i> .....	12
4.4 Regime di transito «Corridoio T2» .....	12
4.4.1 In generale .....	12
4.4.2 Condizioni .....	12
4.4.3 Modo di procedere nella stazione di partenza dell'UE .....	13
4.4.4 Dati necessari .....	13
4.5 Altre procedure semplificate per il transito nazionale .....	13
4.6 Regime di transito con il modulo NATO 302 .....	14
4.7 Regime di transito con il libretto ATA .....	14
4.8 Particolarità .....	14
4.8.1 Vagoni rimossi dalla composizione per motivi tecnici .....	14
4.8.1.1 Reintegrazione del vagone in un treno .....	14
4.8.1.2 Trasbordo su un altro vagone ferroviario .....	14
4.8.1.3 Continuazione del trasporto su strada .....	14
<b>5 Allegato.....</b>	<b>15</b>
5.1 Catalogo dei dati RailControl .....	15
5.2 Elenco delle merci per le quali la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve imperativamente presentare la dichiarazione doganale e i documenti di scorta all'ufficio di servizio d'entrata sulla base di provvedimenti esecutivi decisi conformemente a DNND.....	17
5.3 n/a .....	19
5.4 Autorizzazione modello e accordo modello .....	19
5.4.1 n/a.....	19
5.4.2 n/a.....	19
5.4.3 Accordo quadro per il traffico ferroviario .....	20
5.4.3.1 Allegato I – Procedura semplificata per l'imposizione doganale .....	24
5.4.3.2 Allegato II – Procedura di transito nazionale «Corridoio T2» .....	27
5.4.3.3 Allegato III – Regime di transito nazionale attraverso la Svizzera .....	29

**Regolamento 16-01 – 1° aprile 2025**

5.4.3.4	Allegato IV – Procedura di transito nazionale «Corridoio DA» (Transito semplificato dall'ufficio di servizio di confine verso il luogo autorizzato del destinatario autorizzato) .....	31
5.5	Lettera di vettura CIM .....	33

## Elenco delle abbreviazioni

Concetto/abbreviazione	Significato
Ambito direzionale Basi	Ambito direzionale Basi, Esecuzione dei compiti, Taubenstrasse 16, 3003 Berna ( <a href="mailto:aufgabenvollzug@bazq.admin.ch">aufgabenvollzug@bazq.admin.ch</a> )
CIM	Circolazione internazionale delle merci – lettera di vettura Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci
DAT	Documento d'accompagnamento transito Documento stampato mediante procedimenti informatici per accompagnare le merci. Può essere anche in formato elettronico (p. es. sul cellulare).
DB	Deutsche Bahn (società ferroviaria tedesca)
DM	La dichiarazione delle merci (DM per l'esportazione e DM per il transito) è il nuovo termine per la dichiarazione doganale. Il termine «dichiarazione delle merci» viene utilizzato in relazione al sistema informatico Passar e al futuro diritto doganale (LE-UDSC). Nel sistema informatico e-dec, per la dichiarazione continua a essere utilizzato il termine «dichiarazione doganale»
DM-Tn	Dichiarazione delle merci transito nazionale in Passar (vedi anche «dichiarazione di transito nazionale»).
DNND	Disposti di natura non doganale
FFS Infrastruttura	Gestore dell'infrastruttura ferroviaria
ITF	Impresa di trasporto ferroviario
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane ( <a href="#">RS 631.0</a> )
LLC	Livello Locale Competente
MRN	Master reference number (numero di riferimento principale) del regime comune di transito NCTS
NCTS	Nuovo sistema di transito computerizzato nel quadro del regime comune di transito (NCTS fase 5)
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane ( <a href="#">RS 631.01</a> )
OD-UDSC	Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane ( <a href="#">RS 631.013</a> )
Passar	Sistema informatico per l'apertura e la conclusione di procedure di transito (dichiarazione delle merci per il transito) nel quadro del regime comune di transito (transito internazionale [NCTS fase 5]) e del transito nazionale nonché per la procedura d'imposizione nell'ambito della dichiarazione delle merci per l'esportazione
PCD	Procedura accentrata di conteggio dell'AFD
RTC	Regime di transito comune
RTC semplificato	Regime di transito comune semplificato
RailControl	Sistema informatico dell'UDSC per la dichiarazione sommaria nel traffico ferroviario
T2	Merci unionali (statuto o posizione doganale)
UD	Ufficio doganale
UDC	Ufficio doganale di controllo
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UIC	Unione internazionale delle ferrovie
ZIS	Sistema d'informazione dei treni

## **1 Disposizioni doganali nel traffico ferroviario delle merci**

(Art. 44 LD; capitolo 3 [sezione 7 OD](#))

Per l'imposizione doganale all'importazione e all'esportazione nel traffico ferroviario sono previste la procedura standard (vedi [cifra 2](#)) e la procedura semplificata (vedi [cifra 3](#)).

Le procedure nel regime di transito sono disciplinate alla [cifra 4](#).

## **2 Procedura standard per l'imposizione doganale**

### **2.1 Obbligo di notifica del gestore dell'infrastruttura ferroviaria**

Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria (FFS Infrastruttura) comunica al livello locale l'orario previsto e le modifiche dell'orario del traffico merci transfrontaliero<sup>1</sup>. Per ogni stazione di confine (vedi [Uffici doganali di confine nel traffico ferroviario](#)), il livello locale definisce con il gestore le modalità della rispettiva notifica.

### **2.2 Dichiarazione sommaria dell'ITF**

#### **2.2.1 In generale**

La dichiarazione sommaria serve all'ITF per informare anticipatamente il livello locale competente in merito a un trasporto transfrontaliero di merci, permettendo quindi di predisporre e pianificare un'imposizione doganale possibilmente senza difficoltà.

La dichiarazione sommaria viene eseguita dall'ITF<sup>2</sup>. La responsabilità di tale dichiarazione compete all'ITF che:

1. effettua un trasporto transfrontaliero (estero – territorio doganale);
2. riprende un treno transfrontaliero presso una stazione di confine (confine – territorio doganale); oppure
3. conduce un treno transfrontaliero fino a una stazione di confine (estero – confine o territorio svizzero – confine).

Per i punti 2 e 3 le ITF coinvolte si accordano su chi esegue la dichiarazione sommaria (vedi [cifra 3.2](#)).

#### **2.2.2 Treni merci transfrontalieri nella rete di FFS Infrastruttura**

La dichiarazione sommaria si basa sulla dichiarazione del treno dell'ITF (vedi [Network Statement di FFS Infrastruttura](#)). L'ITF completa tale dichiarazione con i dati commerciali doganali e relativi all'invio e li trasmette al sistema informatico del gestore dell'infrastruttura prima che le merci attraversino il confine. Il gestore inoltra al sistema elettronico dell'UDSC (RC) i dati rilevanti per l'UDSC.

Il catalogo dei dati (vedi [cifra 5.1 dell'allegato](#)) include tutti i campi di dati di RailControl rilevanti per l'UDSC che devono essere trasmessi.

---

<sup>1</sup> Obbligo di notifica ai sensi dell'[art. 123 OD](#).

<sup>2</sup> Dichiarazione sommaria ai sensi dell'[art. 125 OD](#).

### **Importante**

- Sotto i dati relativi all'invio nella dichiarazione del treno l'ITF è tenuta a indicare le stazioni di partenza e di destinazione conformemente alla lettera di vettura CIM internazionale.
- L'ITF comunica il proprio indirizzo e-mail all'UDSC, la quale le può notificare un eventuale controllo doganale via e-mail.

L'ITF è responsabile affinché i dati necessari siano completi e disponibili nel sistema informatico del gestore dell'infrastruttura almeno 40 minuti prima che le merci vengano introdotte nel territorio doganale o asportate da esso.

### **Procedura d'emergenza**

L'UDSC informa l'ITF quando, a causa di problemi tecnici di RailControl, è necessario ricorrere alla procedura d'emergenza. In questi casi l'ITF comunica all'ufficio d'entrata in transito il treno in arrivo (prima del passaggio del confine) inviando, generalmente via e-mail, la lista del treno (vedi elenco degli uffici di servizio di confine nel traffico ferroviario [RailControl - dichiarazione sommaria elettronica nel traffico ferroviario di merci \(admin.ch\)](#) sotto «Servizi»).

#### **2.2.3 Altri treni merci transfrontalieri**

Per quanto riguarda i treni transfrontalieri non dichiarati nella rete di FFS Infrastruttura (p. es. treni della Ferrovia retica o verso/da stazioni tedesche a Basilea e Sciaffusa), l'ITF comunica i treni mediante una rispettiva lista in base alle direttive dell'ufficio di servizio di confine competente.

#### **2.3 Dichiarazione doganale**

L'ITF o il suo mandatario deve dichiarare<sup>3</sup> le merci per l'imposizione doganale. Le merci vengono quindi:

- rispedite in un regime di transito; oppure
- assegnate a un regime doganale successivo direttamente al confine.

Fanno stato le disposizioni del [R-14 Transito](#) (e le [cifre 4.2](#) per il transito semplificato con lettera di vettura CIM) e del [R-10 Procedure doganali](#).

---

<sup>3</sup> Dichiarazione ai sensi dell'[art. 25](#) LD.

## **2.4 Presentazione della dichiarazione doganale/dichiarazione delle merci**

L'ITF o il suo mandatario fornisce al livello locale, durante gli orari d'apertura, la seguente documentazione comprensiva dei documenti di scorta:

- importazione:
  - dichiarazione doganale e-dec con selezione «bloccato» nonché dichiarazione doganale non elettronica: imperativamente prima della liberazione o dello sgombero delle merci;
  - dichiarazione doganale e-dec con selezione «libero con»: al più tardi il giorno lavorativo successivo.

I bollettini di consegna per le dichiarazioni doganali selezionate con «libero senza» e «libero con» non devono essere presentati.

- esportazione:
  - dichiarazione doganale e-dec con selezione «bloccato» nonché dichiarazione doganale non elettronica e aperture del transito: imperativamente prima della liberazione o dello sgombero delle merci;
  - dichiarazione delle merci Passar con decisione di controllo e apertura del transito: imperativamente prima della liberazione o dello sgombero delle merci.

I bollettini di consegna per le dichiarazioni doganali selezionate con «libero» non devono essere presentati.

- transito:

l'ITF o il suo mandatario non deve presentare al livello locale i documenti doganali di transito, ad eccezione de gli invii indicati alla [cifra 5.2](#).

Se le merci arrivano al di fuori degli orari d'apertura del livello locale, è possibile effettuare una predichiarazione<sup>4</sup>.

## **2.5 Intervento per la visita/il controllo**

Il livello locale interviene (ordina una visita/un controllo) sulla base della dichiarazione doganale/delle merci e dei documenti di scorta presentati. Generalmente la visita /il controllo hanno luogo durante gli orari d'apertura del livello locale. Per la visita/il controllo fanno stato le disposizioni della cifra 1.8 [R-10-00 Procedura d'imposizione doganale all'importazione](#).

La visita/il controllo di prodotti a base di oli minerali in carri cisterna viene eseguita in linea di massima al domicilio del destinatario della merce (deposito).

Il livello locale può ordinare, via e-mail all'ITF, una visita/un controllo per gli invii in transito.

---

<sup>4</sup> Predichiarazione ai sensi dell'[art. 5](#) OD-UDSC.

## **2.6 Liberazione e sgombero delle merci**

L'ITF può disporre delle merci solo se il livello locale non ha ordinato alcun controllo doganale o quando quest'ultimo ha liberato le merci dopo un controllo doganale.

Per l'ITF o il suo mandatario le merci sono considerate liberate con i seguenti documenti di transito o di consegna:

- regime di transito:
  - documento d'accompagnamento transito NCTS o DM-Tn;
  - lettera di vettura CIM nel transito nazionale semplificato (per. es. procedura Corridoio DA);
    - oppure
  - lettera di vettura CIM nella procedura Corridoio T2.
- altri regimi doganali:
  - bollettino di consegna e-dec con risultato della selezione «libero senza», «libero con» o «libero» senza timbro doganale;
  - bollettino di consegna e-dec con risultato della selezione «bloccato» con timbro doganale;
  - altri documenti di consegna ammessi dall'UDSC con timbro doganale; oppure
  - dichiarazione delle merci Passar senza controllo.

## **2.7 Obbligo di conservazione**

L'ITF o il suo mandatario deve conservare per almeno cinque anni, in formato cartaceo o elettronico, i documenti di consegna e di transito per la liberazione o lo sgombero delle merci nonché, su richiesta, presentarli al livello locale senza ritardi ingiustificati (vedi cifra 5.1 [R-10-00 Procedura d'imposizione doganale all'importazione](#)). Per quanto riguarda i documenti d'accompagnamento transito è sufficiente l'indicazione del MRN.

## **2.8 Consegna di invii a destinatari autorizzati**

Qualora l'IFT consegni invii a un DA, è tenuta a comunicare al DA il tipo e il numero di riferimento del regime di transito.

# **3 Procedura semplificata per l'imposizione doganale**

## **3.1 In generale**

La procedura semplificata per l'imposizione doganale consente a un'ITF autorizzata di beneficiare di orari d'imposizione prolungati.

In linea di massima, la procedura d'imposizione doganale si fonda sulla [cifra 2](#). L'accordo tra l'UDSC e l'ITF (vedi [cifra 5.4.3](#)) disciplina il processo d'intervento «visita/controllo» nonché i diritti e i doveri della parte contraente.

Se adempie alle condizioni quadro di cui alla [cifra 3.2](#), l'ITF può chiedere all'ambito direzionale Basi, Esecuzione dei compiti, l'applicazione della procedura semplificata per l'imposizione doganale.

[L'elenco delle ITF che possono ricorrere alla procedura](#) è pubblicato in Internet: [RailControl - dichiarazione sommaria elettronica nel traffico ferroviario di merci \(admin.ch\)](#).

### **3.2 Condizioni**

L'ITF:

- trasporta regolarmente invii transfrontalieri;
- ha la propria sede o la rappresentanza legale in territorio doganale svizzero;
- effettua la dichiarazione sommaria (vedi [cifra 2.2.1](#)) con il proprio codice dei debitori;
- per quanto riguarda gli interventi (visita):
  - è operativa per eventuali interventi del livello locale durante gli orari convenuti;

Ciò significa che l'ITF deve organizzare l'amministrazione e l'esercizio in modo tale che gli invii bloccati dal livello locale mediante intervento possano essere messi a disposizione per il controllo doganale.

Il controllo doganale di prodotti a base di oli minerali in carri cisterna viene eseguito in linea di massima al domicilio del destinatario della merce (deposito). L'UDSC disciplina i dettagli nell'accordo (vedi anche [cifra 2.5](#)).

- comunica un indirizzo e-mail all'UDSC poiché eventuali interventi del livello locale avvengono attraverso il sistema informatico RC.
- comunica al livello locale i treni non pianificati durante i suoi orari d'apertura;
- è responsabile dell'adempimento degli obblighi relativi ai DNND (p. es. rifiuti, determinati prodotti chimici, animali e prodotti animali [vedi [cifra 5.2 dell'allegato](#)]), presentando le merci al competente ufficio di controllo che si occupa dei DNND. Deve custodire l'eventuale documentazione da presentare ai relativi uffici;
- dichiara gli invii dopo il passaggio del confine (al più tardi il giorno lavorativo successivo) mediante personale appositamente istruito in materia di dichiarazione doganale oppure incarica terzi (p. es. casa di spedizione) di effettuare la dichiarazione doganale;
- indica il numero della lettera di vettura CIM nella dichiarazione doganale alla rubrica «Documenti precedenti».

## **4 Procedure nel regime di transito**

### **4.1 RTC standard (NCTS)**

Per la procedura standard fa stato il [R-14-01](#).

### **4.2 Regime di transito «Corridoio DA» (Transito semplificato dall'ufficio di servizio di confine verso il luogo autorizzato del destinatario autorizzato)**

#### **4.2.1 In generale**

Il «transito semplificato» permette a un'ITF autorizzata di presentare invii transfrontalieri al luogo autorizzato del destinatario autorizzato, quando:

- è richiesta la consegna con un mandato di trasporto transfrontaliero continuo con lettera di vettura CIM;
- la notifica del ZIS al RailControl contiene le informazioni complete e necessarie secondo il catalogo di dati (vedi [cifra 5.1](#)).

In linea di massima, la procedura d'imposizione doganale si fonda sulla [cifra 2](#). L'accordo tra l'UDSC e l'ITF (vedi [cifra 5.4.3.4](#)) disciplina il processo di intervento «visita / controllo» nonché i diritti e i doveri della parte contraente.

Se adempie alle condizioni quadro di cui alla [cifra 4.2.2](#), l'ITF può chiedere all'ambito direzionale Basi, Esecuzione dei compiti, l'applicazione della procedura semplificata per l'imposizione doganale.

L'elenco delle ITF che possono ricorrere alla procedura è pubblicato in Internet: [RailControl - dichiarazione sommaria elettronica nel traffico ferroviario di merci \(admin.ch\)](#).

#### **4.2.2 Condizioni**

L'ITF:

- trasporta regolarmente invii transfrontalieri;
- ha la propria sede o la rappresentanza legale in territorio doganale svizzero;
- effettua la dichiarazione sommaria (vedi [cifra 2.2.1](#)) con il proprio codice dei debitori;
- per quanto riguarda gli interventi (visita):
  - è operativa per eventuali interventi del livello locale durante gli orari convenuti;

Ciò significa che l'ITF deve organizzare l'amministrazione e l'esercizio in modo tale che gli invii bloccati mediante intervento possano essere messi a disposizione per il controllo doganale.

- comunica un indirizzo e-mail all'UDSC poiché eventuali interventi del livello locale avvengono attraverso il sistema informatico RailControl.
- quale titolare del regime ha la responsabilità generale per i tributi sostenuti in caso di una conclusione non regolare del transito semplificato, dal confine all'annuncio di arrivo inviato dal destinatario autorizzato al livello locale competente al momento dell'arrivo dell'invio al domicilio.

L'ITF regola la consegna al destinatario autorizzato autonomamente con le parti coinvolte.

Il transito semplificato si considera terminato quando l'annuncio di arrivo da parte del destinatario autorizzato al livello locale competente è stato ricevuto correttamente.

- comunica all'UDSC l'arrivo del vagone al luogo autorizzato (stazione merci) tramite la notifica «Arrivo del vagone» nel sistema informatico RailControl.

#### **4.3 Regime di transito comune semplificato con lettera di vettura CIM (RTC semplificato) *Attenzione! Procedura non più applicabile***

Il RTC semplificato basato sul CIM-Fb (richiesta della procedura nel campo 58 b) della lettera di vettura CIM non è più applicabile dal 21 gennaio 2025.

Per quanto riguarda l'esportazione (Svizzera - estero), la procedura non è più applicabile dal 30 aprile 2024. È stata sostituita dalla dichiarazione di transito in Passar.

Gli accordi con le ITF autorizzate alla procedura rimangono in vigore fino a quando tutte le procedure sono state completate e gli uffici di servizio competenti (livelli locali) hanno completato eventuali controlli presso gli uffici centrali di fatturazione delle ITF.

#### **4.4 Regime di transito «Corridoio T2»**

##### **4.4.1 In generale**

Il regime di transito Corridoio T2 permette il trasporto su rotaia di merci in libera pratica dell'UE (cosiddette merci unionali o merci T2) tra due località all'interno del territorio doganale dell'UE e attraversando la Svizzera, senza che le merci perdano lo statuto doganale T2. Il regime è applicabile in tutti i Paesi dell'UE, sempre che le condizioni siano adempiute.

##### **4.4.2 Condizioni**

Per poter applicare il regime di transito semplificato Corridoio T2 devono essere adempite le seguenti condizioni:

- l'invio deve essere accompagnato da una lettera di vettura internazionale CIM unica, con stazione di partenza nell'UE;
- nella lettera di vettura CIM deve figurare l'indicazione «Corridoio T2»;

Lettera di vettura CIM con merci nel regime di transito del corridoio T2 e con merci in altri regimi di transito:

Se una singola lettera di vettura CIM copre altre merci oltre a merci T2 nel regime di transito del corridoio T2, è necessario osservare quanto segue:

- un regime di transito NCTS o un altro regime di transito internazionale (er es. modulo NATO 302) deve esistere ed essere valido per le altre merci;
- la lettera di vettura CIM deve contenere un riferimento al corrispondente regime di transito per gli invii che non soggiacciono alla procedura del corridoio T2 (ad esempio, «con merci in NCTS; MRN come da lista carri/contenitori allegata»);

- Nella lista CIM dei carri o dei contenitori, il codice di procedura T2 corridoio o NCTS (con MRN) deve essere indicato sul contenitore o sul veicolo corrispondente, a seconda dei casi.

*Informazioni contenute nella dichiarazione del treno ZIS (vedere anche la [cifra 5.1](#) rispett. [Prescrizioni - Contenuti \(sbb.ch\)](#)):*

*Solo il codice del corridoio T2 a livello di spedizione (lettera di vettura CIM) deve essere inserito nella dichiarazione registrata nel sistema d'informazione dei treni ZIS Infra di FSS Infrastruttura (ad es. preannuncio dei treni Hermes UIC - Treno).*

***Nota importante:** con l'introduzione di Passar 2.0 (prevista a partire dal 2027), i rispettivi codici di procedura Corridoio T2 (con indicazioni delle merci) o NCTS (con MRN) non dovranno più essere registrati tramite ZIS-Infra, ma dovranno essere dichiarati direttamente alla dogana svizzera con una dichiarazione di trasporto elettronica separata per ogni container, veicolo o carro.*

- il trasporto in Svizzera deve essere sorvegliato mediante un sistema elettronico (vedi [cifra 2.2.1](#));
- l'ITF in Svizzera deve essere autorizzata ad applicare la procedura Corridoio T2.

L'autorizzazione avviene tramite un accordo stipulato tra l'ITF e l'UDSC. Questo accordo disciplina i dettagli della procedura di transito in Svizzera, compresa la sorveglianza elettronica del trasporto.

L'ITF può presentare una domanda di applicazione del regime di transito T2 al livello regionale competente dell'UDSC per la sua sede legale in Svizzera (vedi anche [Operazioni o www.bazg.admin.ch > L'UDSC > Organizzazione > Operazioni](#)).

[L'elenco delle ITF che possono ricorrere alla procedura](#) è pubblicato su Internet: [RailControl - dichiarazione sommaria elettronica nel traffico ferroviario di merci \(admin.ch\)](#).

#### **4.4.3 Modo di procedere nella stazione di partenza dell'UE**

L'ITF nel Paese di partenza (o l'ITF che funge da vettore principale) verifica quale ITF esegue il trasporto in Svizzera (vedi anche casella 57 «Altri trasportatori» della lettera di vettura CIM) e se questa è autorizzata ad applicare la procedura Corridoio T2 in Svizzera. In tal caso l'ITF deve apporre la menzione «Corridoio T2» sulla lettera di vettura CIM. Essa deve inoltre garantire che l'ITF che circola in Svizzera disponga di tutti i dati relativi all'invio, al fine di poter dichiarare in maniera completa gli invii Corridoio nel sistema del gestore dell'infrastruttura ferroviaria (vedi [cifra 4.3.4](#)).

#### **4.4.4 Dati necessari**

Prima del passaggio del confine, l'ITF deve dichiarare gli invii nel sistema di FFS Infrastruttura con la dichiarazione del treno e i dati necessari (vedi [cifra 5.1 dell'allegato](#)).

### **4.5 Altre procedure semplificate per il transito nazionale**

Ai sensi dell'[articolo 42 capoverso 2 LD](#), l'ambito direzionale Basi, Esecuzione dei compiti, può concludere accordi con le ITF per semplificare le procedure di transito nazionali, purché ciò risulti opportuno e utile anche per l'UDSC.

Prima del passaggio del confine, l'ITF deve dichiarare gli invii nel sistema di FFS Infrastruttura con la dichiarazione del treno e i dati necessari. Per invii/traffici oggetto di una procedura semplificata, in RailControl occorre inserire il relativo codice di procedura e il riferimento (vedi [cifra 5.1 dell'allegato](#)).

#### **4.6 Regime di transito con il modulo NATO 302**

Per il regime di transito con il modulo NATO 302 fa stato il [R-14-04](#).

#### **4.7 Regime di transito con il libretto ATA**

Per il regime di transito con il libretto ATA fa stato il [R-10-60](#).

#### **4.8 Particolarità**

##### **4.8.1 Vagoni rimossi dalla composizione per motivi tecnici**

Se, durante il trasporto, un vagone deve essere rimosso, l'ITF informa immediatamente via e-mail il LLC responsabile indicando i numeri di treno e di vagone, la designazione della merce, il peso nonché il luogo e la data della rimozione.

###### **4.8.1.1 Reintegrazione del vagone in un treno**

L'ITF informa immediatamente il LLC in merito alla reintegrazione del vagone indicando numero di treno e data della reintegrazione e facendo riferimento alla notifica di rimozione.

###### **4.8.1.2 Trasbordo su un altro vagone ferroviario**

Se l'invio viene trasbordato su un altro vagone ferroviario, l'ITF deve utilizzare la stessa lettera di vettura CIM per la continuazione del trasporto. L'ITF deve annotare il nuovo numero di vagone sulla lettera di vettura CIM e informare immediatamente il LLC in merito alla continuazione del trasporto, facendo riferimento alla notifica di rimozione nonché indicando il numero di vagone e la data della reintegrazione.

###### **4.8.1.3 Continuazione del trasporto su strada**

Se l'invio deve proseguire il viaggio su strada, l'ITF avvia un regime comune di transito presso **il livello locale più vicino** e, facendo riferimento alla notifica di rimozione nonché indicando il MRN, informa immediatamente il LLC in merito alla continuazione del trasporto nel regime di transito.

La trasmissione di un eventuale statuto T2 nella DM-T (menzione nella rubrica relativa al documento precedente) si basa, oltre che sui dati in RailControl:

- sulla copia della lettera di vettura CIM con la menzione «Corridoio T2»; oppure
- sulla copia dei DAT rilasciati per l'intero treno.

Se il livello locale più vicino coincide con l'ufficio di servizio d'uscita in transito, in casi eccezionali e d'intesa con l'autorità estera dall'altra parte del confine, esso può autorizzare il passaggio del confine senza regime di transito. La base per la riesportazione è costituita dai documenti di trasporto ferroviario e da un'eventuale conferma del regime di transito applicato per il percorso ferroviario.

## 5 Allegato

### 5.1 Catalogo dei dati RailControl

[\(link al PDF esterno\)](#)

Campo di dati	Designazione campo di dati	Descrizione campo di dati	Direzione del traffico						Dati necessari all'esercizio per l'infrastruttura <sup>3)</sup>
			Formato	Importazione	Esportazione	Trasito	Procedura di transito Corridor T2 <sup>1)</sup>	Procedura di transito Corridor DA <sup>1)</sup>	
Dati di invio – vagoni	ID dell'invio UIC	Codice UIC del Fasse dell'invio	2N	M	M	M	M	M	SI
	ID dell'invio numero della stazione	Numero della stazione di spedizione dell'invio	6N	M	M	M	M	M	SI
	ID dell'invio numero dell'invio	Numero dell'invio	9N	M	M	M	M	M	SI
	Codice NHM	Nomenclatura armonizzata delle merci	6N	M	M	M	M	M	Analogo alla voce di tariffa
	Testo NHM	Campo libero per la designazione della merce	70AN	O	O	O	M	M	Se il codice NHM è un numero collettivo <sup>2)</sup> o un numero che non può essere attribuito in modo univoco alla merce, va indicata la designazione commerciale della merce.
	Complemento NHM	Cifre 7 e 8 del codice NHM	2N	O	O	O	O	O	No
	Testo del mittente	Campo libero per il nome del mittente	24AN	O	O	O	O	O	No
	Testo del destinatario	Campo libero per il nome del destinatario	24AN	O	O	O	O	O	No
	Codice della stazione di spedizione (d'esercizio)	6N	M	M	M	M	M	M	SI
	Codice della stazione di destinazione (d'esercizio)	6N	M	M	M	M	M	M	SI
Dati di invio – traffico intermodale	Peso totale del carico	Peso lordo	6N	M	M	M	M	M	SI
		00 = Ignoto 01 = container 02 = sovrastrutture intercambiabili 03 = semirimorchi 04 = autcam							
	Tipo di unità		2N	M	M	M	M	M	SI
	Numero dell'unità	p. es. numero container	20AN	M	M	M	M	M	Analogo alla voce di tariffa
	Codice NHM	Nomenclatura armonizzata delle merci	6N	M	M	M	M	M	Se il codice NHM è un numero collettivo <sup>2)</sup> o un numero che non può essere attribuito in modo univoco alla merce, va indicata la designazione commerciale della merce.
	Testo NHM	Contenuto del tipo di unità	6N	M	M	M	M	M	No
	Complemento NHM	Cifre 7 e 8 del codice NHM	2N	O	O	O	O	O	No
	Peso	Per numero NHM	6N	M	M	M	M	M	No
	Mittente dell'unità per esteso	24AN	O	O	O	O	O	O	No
	Destinatario dell'unità per esteso	24AN	O	O	O	O	O	O	No
Indicazioni doganali per inviogenitori/contenitori	Codice della stazione di spedizione (d'esercizio)	6N	O	O	O	O	O	O	SI
	Codice della stazione di destinazione (d'esercizio)	6N	O	O	O	O	O	O	SI
	Tipo di stazione per l'impostazione	1 = stazione di destinazione/partenza 2 = stazione di confine 3 = stazione di passaggio 4 = DA	1N	O			O	M	Nel caso di una stazione per l'impostazione presso il DA, va indicato imperativamente il codice 4
	Tipo di procedura di transito doganale	1 = PTC semplificata 2 = Corridor T2 3 = NCTS MRN 9 = altro (ad es. transito semplificato)	2N	M	M	M	M	M	Per l'impostazione al confine non è necessaria l'indicazione relativa al tipo di procedura di transito
	Numero di riferimento della procedura di transito doganale	p. es. numero MRN in NCTS	20AN	M	M	M	M	M	Il numero di riferimento della procedura di transito doganale va imperativamente indicato, ad eccezione della PTC semplificata
Osservazioni doganali		p. es. numero dell'autorizzazione SDA	16AN	O	O	O	O	O	No

#### Legenda:

M = mandatory (obbligatorio)      O = optional (facoltativo)

<sup>1)</sup> L'autorizzazione per la procedura di transito Corridoio T2 e per la procedura di transito Corridoio DA avviene tramite un accordo stipulato tra l'ITF e l'UDSC.

<sup>2)</sup> Vedi cifra 6.2.2.2 [Network Statement](#)

<sup>3)</sup> Numeri collettivi 990200–990400 e 994100–994900

## Regolamento 16-01 – 1° aprile 2025

Campo di dati	Designazione campo di dati	Descrizione campo di dati	Direzione del traffico				Dati necessari all'esercizio per Infrastruttura
			Formato	Importazione	Esportazione	Transito	
Dati d'invio - treno	Numero del treno		6N	M	M	M	Si
	Data della composizione del treno		8N	M	M	M	Si
	Stazione CH di passaggio del confine in entrata		2+2N	M		M	Si
	Codice del debitor del treno		4N	M	M	M	Si
	Data/orario previsti per il passaggio del confine in entrata		8+4N	M		M	Si
	Data/orario effettivi del passaggio del confine in entrata		8+4N	M		M	Si
	Stazione CH di passaggio del confine in uscita		2+2N		M	M	Si
	ITF che trasmette l'invio		4N		M	M	Si
	ITF che riprende l'invio		4N		M	M	Si
	Data/orario previsti per il passaggio del confine in uscita		8+4N		M	M	Si
	Data/orario effettivi del passaggio del confine in uscita		8+4N		M	M	Si
	Numero della composizione		3N	M	M	M	Si
	Numero di vagoni per treno		3N	M	M	M	Si
	Numero del vagone		12N	M	M	M	Si
	Indicatore per la provenienza dei dati		1N	M	M	M	Si
	Stato del carico		1N	M	M	M	Si
	ID del tratto		9N	M	M	M	Si
Dati d'invio - vagoni	ID dell'ordine del cliente		9N	M	M	M	Si
	Data d'arrivo alla stazione di destinazione CH		N	M			Si
	Ora d'arrivo alla stazione di destinazione CH		N	M			Si
	Paese di spedizione UIC per l'esercizio		2N	M	M	M	Si
	Paese di destinazione UIC per l'esercizio		2N	M	M	M	Si
	Itinerari internazionali		6N	M	M	M	Si
	ITF che trasmette il vagone		5N	M	M	M	Si
	Punto di trasmissione al confine		4N	M	M	M	Si
	ITF che riprende il vagone		24+2N	M	M	M	Si
	Punto di ripresa al confine		25AN	M	M	M	Si
Dati d'invio - trattamento durante il trasporto	Nome della stazione di spedizione per l'esercizio		25AN	M	M	M	Si
	Nome della stazione di destinazione per l'esercizio		25N	M	M	M	Si
	Data d'arrivo alla stazione di destinazione CH		N	M	M	M	Si
	Ora d'arrivo alla stazione di destinazione CH		N	M	M	M	Si
	Numero del treno alla stazione di destinazione CH		N	M	M	M	Si
	Codice di trattamento per esteso		24N	M	M	M	Si
Dati d'invio - controllo all'entrata	Stazione d'interruzione temporanea del trasporto in CH		2+6N	M	M	M	Si
	Data dell'interruzione temporanea del trasporto		8N	M	M	M	Si
	Data della ripresa del trasporto		8N	M	M	M	Si
	Controllo all'entrata effettuato presso la stazione di destinazione in CH		1N	M			Si
	Data del controllo all'entrata		8N	M			Si
	Ora del controllo all'entrata		4N	M			Si

**5.2 Elenco delle merci per le quali la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve imperativamente presentare la dichiarazione doganale e i documenti di scorta all'ufficio di servizio d'entrata sulla base di provvedimenti esecutivi decisi conformemente a DNND**

L'elenco riportato qui di seguito non è esaustivo e rappresenta unicamente un mezzo ausiliario. Fanno stato i disposti legislativi vigenti, il regolamento R-60, le osservazioni della tariffa doganale elettronica [Tares](#) e le menzioni sull'assoggettamento agli obblighi di autorizzazione in [Tares](#). I livelli locali sono a disposizione per dettagli concorrenti ulteriori limitazioni.

	Tariffa doganale (SA)	Genere di merce	Transito diretto	Transito indiretto
	0102-0105	Animali ad unghia fessa vivi (bovini, ovini, caprini e suini) e pollame da reddito	X	X
ex	1211	Canapa, paglia e capsule di papavero, foglie di coca e piante assoggettate alle disposizioni sulla conservazione delle specie	X	X
	3301.2930	Olio di sassofrasso	X	X
ex	1301 e 1302	Oppio, estratti di coca e canapa	X	X
ex	2829.9000	Perclorato d'ammonio	X	X
ex	2842	Tiocianato di piombo, fulminati di metalli pesanti	X	X
	2844	Combustibili nucleari, residui radioattivi	X	X
ex	2850	Azoturo di piombo	X	X
	2904.2010	Trinitrotoluene	X	X
ex	2904.2090	Esanitrostilbene (HNS)	X	X
	2908.9910	Trinitrofenolo, trinitroresorcina	X	X
ex	2908.9980	Sali di trinitrofenolo di metalli comuni, picrato di ammonio, stifnato di piombo, dinitroresorcinato di piombo	X	X
ex	2909.3099	Trinitroanisolo	X	X
ex	2914.3100	Fenilacetone (2-fenilpropano)	X	X
ex	2916.3400	Acido fenilacetico	X	X
	2920.9020	Mannitolo esanitrato, tetranitrato di pentaeritrite (pentrite, PETN)	X	X
ex	2920.9080	Glicole dinitrato, nitroglicerina, nitroguanidina	X	X
	2929.9030	Trinitrofenilmethylnitroammina (tetrile)	X	X
	2921.4410	Esanitrodifenilammina (essile)	X	X
ex	2922.4300	Acido antranilico	X	X
ex	2924.2300	Acido N-acetilantranilico	X	X
ex	2925.2990	Nitrato di guanidina, perclorato di guanidina	X	X
ex	2922 e 2932-2934	Alcaloidi fenantrenici dell'oppio e loro derivati nonché rispettivi sali	X	X
ex	2932	Isosafrolo, (3,4-metilendiossifenile)-2-propanone, piperonale e safrolo	X	X
ex	2933.3200	Piperidina	X	X
	2933.6910	Trimetilentrinitrammina (esogeno)	X	X
ex	2933.9980	Guanil-nitrosamine-guanil-tetraceno e ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX)	X	X
ex	2939.7100	Ecgonina, stupefacenti sintetici	X	X
	2939	Efedrina, ergometrina, ergotamina, acido lisergico, norefedrina e pseudoefedrina	X	X
ex	3002-3006	Preparati contenenti stupefacenti	X	X

**Regolamento 16-01 – 1° aprile 2025**

	<b>Tariffa doganale (SA)</b>	<b>Genere di merce</b>	<b>Transito diretto</b>	<b>Transito indiretto</b>
	3601	Polveri propellenti	X	X
	3602	Esplosivi preparati	X	X
	3603	Micce di sicurezza, cordoni detonanti, inneschi e capsule fulminanti, detonatori, escluse le cariche esplosive per airbag	X	X
ex	3912.2000	Cotone collodio	X	X
ex	8543	Detettori di mine e proiettili inesplosi, detonatori di mine	X	
	8710	Carri da combattimento e autoblinde	X	
	9301	Armi da guerra	X	X
	9302	Rivoltelle e pistole	X	X
	9303	Altre armi da fuoco e congegni simili	X	X
	9304	Apparecchi di lancio ad aria compressa e spray	X	X
	9305	Parti di armi e relativi accessori	X	X
	9306	Proiettili, munizioni e parti di mine	X	X
	9307	Sciabole e spade	X	X
	-----	Bare con salme	X	X
	9701–9706	Beni culturali nell'ambito della legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali (RS 444.1)	X	X

**5.3 n/a**

**5.4 Autorizzazione modello e accordo modello**

**5.4.1 n/a**

**5.4.2 n/a**

### **5.4.3 Accordo quadro per il traffico ferroviario**

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), basandosi sull’articolo 42 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), concorda con la ditta XX (di seguito: titolare dell’accordo) quanto segue:

#### **I. In generale**

##### **1 Oggetto**

Il presente accordo funge da base generale per la procedura d’imposizione e i processi nel traffico ferroviario nonché disciplina le seguenti procedure speciali conformemente agli allegati:

- I. Procedura semplificata per l’imposizione doganale
- II. Procedura di transito nazionale «Corridoio T2»
- III. Regime di transito nazionale attraverso la Svizzera
- IV. Procedura di transito nazionale «Corridoio DA»

#### **2 Livello locale competente (LLC) e ufficio di servizio di confine**

<sup>1</sup> Il Livello locale competente è la Dogana XX.

<sup>2</sup> Il Livello locale competente è l’interlocutore del titolare dell’accordo. Mediante controlli a posteriori esso garantisce il rispetto dei processi e delle disposizioni procedurali da parte del titolare dell’accordo secondo il R-16-01 e l’allegato.

<sup>3</sup> Gli uffici doganali di confine sono responsabili dei controlli doganali.

#### **3 Responsabile**

<sup>1</sup> Il titolare dell’accordo comunica per scritto al LLC le persone (inclusi i sostituti) responsabili, che svolgono attività nel quadro del presente accordo.

<sup>2</sup> Il titolare dell’accordo comunica le modifiche immediatamente e per scritto al LLC.

#### **4 Diritto applicabile**

Se il presente accordo non prevede disposizioni derogatorie, si applicano le disposizioni generali della legislazione doganale, dei relativi regolamenti procedurali e dei disposti federali di natura non doganale la cui esecuzione compete all’UDSC.

#### **5 Inosservanze di prescrizioni d’ordine**

Se non vi sono disposizioni penali particolari, le infrazioni alle disposizioni del presente accordo sono perseguite come inosservanze di prescrizioni d’ordine ai sensi dell’articolo 127 LD.

## **II. Obblighi del titolare dell'accordo**

### **6 Principio**

<sup>1</sup> Il titolare dell'accordo è tenuto a rispettare le condizioni e gli oneri relativi al presente accordo e agli allegati nonché ad applicarli entro i termini stabiliti.

<sup>2</sup> Il titolare dell'accordo garantisce che il personale impiegato, che svolge compiti legati al presente accordo, è a conoscenza delle disposizioni dell'accordo.

### **7 Controlli**

<sup>1</sup> L'UDSC può accedere in qualsiasi momento ai locali e agli impianti del titolare dell'accordo al fine di effettuare i dovuti controlli.

<sup>2</sup> L'UDSC può, conformemente all'articolo 31 LD, eseguire senza preavviso controlli al domicilio del titolare dell'accordo e chiedere tutte le informazioni necessarie nonché esaminare dati, documenti, sistemi e informazioni che possono essere importanti per l'esecuzione del presente accordo e delle relative basi legali.

<sup>3</sup> Il titolare dell'accordo è tenuto a collaborare ai controlli nel modo richiesto dall'UDSC e a fornire, nella forma richiesta, tutti i documenti necessari per la preparazione e l'esecuzione dei controlli.

## **III. Disposizioni procedurali**

### **8 Responsabilità**

<sup>1</sup> Il titolare dell'accordo è responsabile nei confronti dell'UDSC per i tributi dovuti in caso di conclusione non regolare del regime di transito.

<sup>2</sup> Il titolare dell'accordo è responsabile che, a seconda della situazione:

- la merce venga condotta intatta presso un livello locale;
- la merce non venga consegnata o tolta dal regime di transito senza prima essere stata sottoposta a trattamento doganale;
- la merce imposta all'esportazione non rimanga nel territorio doganale senza che prima sia stata annullata l'imposizione all'esportazione.

### **9 Conservazione di dati e documenti**

Per la conservazione di dati e documenti si applicano le disposizioni generali secondo l'articolo 94 segg. dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01).

## **10 Irregolarità e incidenti**

Il titolare dell'accordo comunica immediatamente al LLC le irregolarità e gli incidenti verificatisi durante il trasporto in Svizzera, fornendo la documentazione rilevante.

## **11 Statistica del transito**

Il titolare dell'accordo fornisce mensilmente, al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo, i dati necessari per la statistica del transito dell'UDSC. I dettagli sono disciplinati separatamente tra l'UDSC e il titolare dell'accordo.

## **IV. Disposizioni finali**

### **12 Modifiche**

<sup>1</sup> L'UDSC può modificare unilateralmente l'accordo in caso di:

- modifiche della legislazione doganale e delle relative disposizioni d'esecuzione;
- modifiche delle disposizioni dei disposti federali di natura non doganale applicabili all'accordo.

<sup>2</sup> L'UDSC comunica al titolare dell'accordo gli adeguamenti in forma scritta al più tardi 60 giorni prima della loro entrata in vigore. Il titolare dell'accordo ha il diritto in via eccezionale di disdire l'accordo per scritto per il giorno precedente l'entrata in vigore degli adeguamenti, nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni. La mancata disdetta dell'accordo è considerata un consenso al suo adeguamento.

### **13 Misure amministrative**

<sup>1</sup> L'UDSC può ordinare misure amministrative se il titolare dell'accordo:

- a) non adempie più i requisiti per la stipulazione dell'accordo;
- b) non rispetta le condizioni procedurali o gli oneri definiti dall'UDSC; o
- c) commette infrazioni gravi o ripetute dei disposti la cui esecuzione compete all'UDSC.

<sup>2</sup> L'UDSC può in particolare decidere le seguenti misure amministrative:

- a) fissare oneri o limitazioni supplementari;
- b) escludere, a tempo determinato o indeterminato, i partecipanti alla procedura dalle procedure o semplificazioni; o
- c) revocare l'accordo.

### **14 Disdetta**

<sup>1</sup> L'UDSC o il titolare dell'accordo può disdire per scritto l'accordo in qualsiasi momento, per la fine di ogni mese e con un preavviso di tre mesi.

<sup>2</sup> Se il titolare dell'accordo non necessita più del presente accordo, deve disdirlo immediatamente e spontaneamente nel rispetto delle condizioni di cui al capoverso 1.

**15 Entrata in vigore, validità e rinnovo**

<sup>1</sup> Il presente accordo non è trasferibile. Esso entra in vigore il XX.XX.20XX e sostituisce l'accordo XX del XX.XX.20XX.

<sup>2</sup> Il presente accordo è valido fino al XX.XX.20XX. Se è necessario rinnovare l'accordo, il titolare deve chiederne il rinnovo per scritto all'UDSC almeno sei mesi prima della scadenza.

#### **5.4.3.1 Allegato I – Procedura semplificata per l'imposizione doganale**

Il titolare dell'accordo applica la procedura semplificata per l'imposizione doganale sulla base degli articoli 23 capoverso 3, 42 capoverso 3 e 44 capoverso 1 LD.

#### **1 Campo d'applicazione**

<sup>1</sup> L'accordo si applica all'introduzione di merci nel territorio doganale, all'asportazione di merci dallo stesso nonché al transito attraverso detto territorio presso le seguenti stazioni:

- stazione di smistamento XX
- stazione di smistamento/terminale di trasbordo XX

<sup>2</sup> Il titolare dell'accordo disciplina le regolamentazioni speciali locali direttamente con il livello locale competente.

#### **2 Dichiarazione sommaria**

<sup>1</sup> Il titolare dell'accordo dichiara l'invio elettronicamente nel Cargo Information System (FFS Infrastruttura) mediante la dichiarazione del treno, almeno 40 minuti prima del passaggio del confine da parte del treno.

<sup>2</sup> FFS Infrastruttura trasmette la dichiarazione del treno del titolare dell'accordo tramite il sistema RailControl dell'UDSC.

<sup>3</sup> La dichiarazione del treno trasmessa tramite il sistema informatico RailControl dell'UDSC vale come dichiarazione sommaria.

#### **3 Contenuto della dichiarazione sommaria**

Il contenuto della dichiarazione sommaria si fonda sulle disposizioni del R-16-01.

#### **4 Intervento e liberazione**

<sup>1</sup> L'UDSC può ordinare, entro il termine d'intervento, un controllo doganale.

<sup>2</sup> Il termine d'intervento inizia con la ricezione della dichiarazione del treno nel sistema RailControl dell'UDSC e termina finisce 30 minuti prima del previsto passaggio del confine, secondo orario, da parte del treno.

<sup>3</sup> La comunicazione dell'intervento avviene elettronicamente da parte del sistema informatico RailControl dell'UDSC all'indirizzo e-mail del titolare dell'accordo comunicato all'UDSC.

<sup>4</sup> Dopo aver ricevuto la decisione relativa l'intervento, il titolare dell'accordo contatta il livello locale competente per concordare luogo e orario del controllo doganale.

<sup>5</sup> L'UDSC può ordinare un controllo doganale anche al di fuori del sistema RailControl dell'UDSC.

<sup>6</sup> Il titolare dell'accordo può sgomberare la merce controllata solo dopo la liberazione da parte dell'UDSC.

## **5 Organizzazione e responsabilità relative ai controlli doganali ordinati**

Il titolare dell'accordo è responsabile della corretta organizzazione del controllo doganale delle merci che egli introduce o fa introdurre nel territorio doganale oppure che asporta o fa asportare da esso oppure che prende successivamente in consegna.

## **6 Controllo doganale a domicilio**

<sup>1</sup> In caso di prodotti chimici, gas e prodotti a base di oli minerali in carri cisterna nonché di altri prodotti il controllo doganale può essere eseguito, se necessario, presso il domicilio o il luogo di scarico.

<sup>2</sup> Il titolare dell'accordo è autorizzato a trasmettere simili invii al domicilio del destinatario delle merci.

<sup>3</sup> Il titolare dell'accordo comunica all'ufficio di servizio di confine quando un controllo doganale viene eseguito al domicilio:

### **6.1 Prodotti chimici e gas**

<b>Ditta</b>	<b>Stazione di destinazione operativa</b>	<b>Livelli locali competenti per i controlli doganali</b>
Novartis Pharma AG e le aziende appaltatrici coinvolte secondo la procedura semplificata all'importazione (PSI)	Schweizerhalle	Basel St. Jakob
	Laufenburg	Basel St. Jakob
BASF (Schweiz) AG e le aziende appaltatrici coinvolte secondo la procedura semplificata all'importazione (PSI)	Schweizerhalle	Basel St. Jakob
	Laufenburg	Basel St. Jakob
	Monthey	Martigny
Syngenta e le aziende appaltatrici coinvolte secondo la procedura semplificata all'importazione (PSI)	Schweizerhalle	Basel St. Jakob
	Laufenburg	Basel St. Jakob
	Monthey	Martigny
Lonza AG	Visp	Brig
Ciba	Monthey	Martigny
Huntsman advanced	Monthey	Martigny
CABB AG	Schweizerhalle	Basel St. Jakob
Alcosuisse	Delémont	Jura
	Schachen LU	Zürich
Panlog	Emmenbrücke	Zürich
Japan Tobacco International	Dagmersellen	Zürich

## **6.2 Prodotti a base di oli minerali in carri cisterna**

I controlli doganali di prodotti a base di oli minerali in carri cisterna sono eseguiti dal team di controllori aziendali competente, al momento dello scarico nel deposito:

<b>Regione</b>	<b>Team di controllori aziendali</b>	<b>Cantoni</b>	<b>Telefono</b>	<b>E-mail</b>
Nord	Zoll Basel Süd	BS BL AG	058 467 86 44	zoll.basel_sued_up@bazg.admin.ch
Nord-Est	Zoll Zürich	ZH LU OW NW SZ GL ZG SH TG	058 482 58 90	zoll.zürich_up@bazg.admin.ch
Est	Zoll St. Gallen / FL	SG AR AI GR FL	058 482 55 61	zoll.stgallen_fl_up@bazg.admin.ch
Centro	Zoll Mittelland	BE FR SO NE JU	058 467 86 45	zoll.mittelland_up@bazg.admin.ch
Ovest	Douane Vaud	VD VS GE	058 468 63 46	douane.vaud_ce@bazg.admin.ch
Sud	Dogana Sopraceneri	TI UR	058 469 98 81	dogana.sopraceneri_ca@bazg.admin.ch

## **6.3 Altre informazioni**

Il titolare dell'accordo comunica all'ufficio di servizio di confine quale livello locale esegue il controllo doganale.

## **6.4 Modo di procedere e liberazione**

<sup>1</sup> Il titolare dell'accordo organizza il trasporto degli invii predisposti per il controllo doganale verso la stazione di destinazione o il domicilio del destinatario delle merci.

<sup>2</sup> Il titolare dell'accordo informa il destinatario delle merci, ed eventualmente la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, in merito all'esecuzione del controllo doganale al domicilio.

<sup>3</sup> Il titolare dell'accordo (eventualmente la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione) organizza il momento del controllo doganale al domicilio e lo svolgimento dello stesso da parte dei collaboratori del livello locale competente o del team di controllori aziendali competente e ne informa l'ufficio di servizio di confine.

<sup>4</sup> Sono vietate manipolazioni ai vagoni e alle merci fino alla liberazione da parte del livello locale competente o del team di controllori aziendali competente.

## **6.5 Emolumenti**

Per l'esecuzione del controllo doganale a domicilio l'UDSC fattura al titolare dell'accordo o alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione un emolumento in funzione del lavoro.

#### **5.4.3.2 Allegato II – Procedura di transito nazionale «Corridoio T2»**

##### **1 Campo d'applicazione**

L'accordo disciplina il regime di transito per il trasporto di merci unionali (merci T2) trasportate dal titolare dell'accordo attraverso la Svizzera sulla base dell'articolo 2a dell'appendice II alla Convenzione relativa ad un regime comune di transito del 20 maggio 1987 (RTC; RS 0.631.242.04).

##### **2 Dichiarazione di transito semplificata**

<sup>1</sup> Il titolare dell'accordo dichiara l'invio elettronicamente nel Cargo Information System (FFS Infrastruttura) mediante la dichiarazione del treno, almeno 40 minuti prima del passaggio del confine da parte del treno.

<sup>2</sup> FFS Infrastruttura trasmette la dichiarazione del treno del titolare dell'accordo tramite il sistema RailControl dell'UDSC.

<sup>3</sup> La dichiarazione del treno trasmessa tramite il sistema informatico RailControl dell'UDSC vale come dichiarazione sommaria.

<sup>4</sup> Nella lettera di vettura CIM deve figurare l'indicazione «Corridoio T2».

##### **3 Contenuto della dichiarazione di transito**

Il contenuto della dichiarazione di transito si fonda sulle disposizioni del R-16-01.

##### **4 Apertura e conclusione del regime di transito**

<sup>1</sup> Il regime di transito semplificato è considerato aperto quando il titolare dell'accordo ha dichiarato l'invio in modo corretto conformemente al punto 2 (Dichiarazione di transito semplificata) e l'ha portato oltre il confine doganale.

<sup>2</sup> Il regime di transito semplificato è considerato concluso quando l'invio lascia intatto la Svizzera.

##### **5 Intervento e liberazione**

<sup>1</sup> L'UDSC può ordinare, entro il termine d'intervento, un controllo doganale.

<sup>2</sup> Il termine d'intervento inizia con la ricezione della dichiarazione del treno nel sistema RailControl dell'UDSC e termina 30 minuti prima del previsto passaggio del confine, secondo orario, da parte del treno.

<sup>3</sup> La comunicazione dell'intervento avviene elettronicamente da parte del sistema RailControl dell'UDSC all'indirizzo e-mail del titolare dell'accordo comunicato all'UDSC.

<sup>4</sup> Dopo aver ricevuto la decisione relativa all'intervento, il titolare dell'accordo contatta il livello locale competente per concordare luogo e orario del controllo doganale.

<sup>5</sup> L'UDSC può ordinare un controllo doganale anche al di fuori del sistema RailControl dell'UDSC.

<sup>6</sup> Il titolare dell'accordo può sgomberare la merce controllata solo dopo la liberazione da parte dell'UDSC.

## **6 Procedura d'emergenza**

<sup>1</sup> L'UDSC informa il titolare dell'accordo quando, a causa di problemi tecnici del sistema RailControl, è necessario ricorrere alla procedura d'emergenza.

<sup>2</sup> In questi casi il titolare dell'accordo dichiara il treno in arrivo per il regime di transito semplificato, inviando per e-mail la lista del treno all'ufficio di servizio di confine (prima del passaggio del confine).

<sup>3</sup> L'oggetto dell'e-mail deve contenere i seguenti dati e avere la seguente struttura:  
Corridoio T2/[numero dell'accordo]/titolare dell'accordo/[numero del treno].

## **7 Pubblicazione delle imprese di trasporto ferroviario autorizzate**

L'UDSC pubblica sul proprio sito Internet un elenco accessibile a tutti delle imprese di trasporto ferroviario autorizzate a ricorrere alla procedura Corridoio T2.

#### **5.4.3.3 Allegato III – Regime di transito nazionale attraverso la Svizzera**

##### **1 Campo d'applicazione**

L'accordo si applica ai trasporti di merci eseguiti dal titolare dell'accordo o per conto di quest'ultimo in transito diretto attraverso la Svizzera con lettera di vettura CIM internazionale e che non sono oggetto di un regime comune di transito.

##### **2 Dichiarazione di transito semplificata**

<sup>1</sup> Il titolare dell'accordo dichiara l'invio elettronicamente nel Cargo Information System (FFS Infrastruttura) mediante la dichiarazione del treno, almeno 40 minuti prima del passaggio del confine da parte del treno.

<sup>2</sup> FFS Infrastruttura trasmette la dichiarazione del treno del titolare dell'accordo tramite il sistema RailControl dell'UDSC.

<sup>3</sup> La dichiarazione del treno trasmessa tramite il sistema informatico RailControl dell'UDSC vale come dichiarazione di transito semplificata.

<sup>4</sup> Nella lettera di vettura CIM deve figurare l'indicazione «Transito CH».

##### **3 Contenuto della dichiarazione di transito**

Il contenuto della dichiarazione di transito semplificata si fonda sulle disposizioni del R-16-01.

##### **4 Apertura e conclusione del regime di transito**

<sup>1</sup> Il regime di transito semplificato è considerato aperto quando il titolare dell'accordo ha dichiarato l'invio in modo corretto conformemente al punto 2 (Dichiarazione di transito semplificata) e l'ha portato oltre il confine doganale.

<sup>2</sup> Il regime di transito semplificato è considerato concluso quando l'invio lascia intatto la Svizzera.

##### **5 Intervento e liberazione**

<sup>1</sup> L'UDSC può ordinare, entro il termine d'intervento, un controllo doganale.

<sup>2</sup> Il termine d'intervento inizia con la ricezione della dichiarazione del treno nel sistema RailControl dell'UDSC e termina 30 minuti prima del previsto passaggio del confine, secondo orario, da parte del treno.

<sup>3</sup> La comunicazione dell'intervento avviene elettronicamente da parte del sistema RailControl dell'UDSC all'indirizzo e-mail del titolare dell'accordo comunicato all'UDSC.

<sup>4</sup> Dopo aver ricevuto la decisione relativa all'intervento, il titolare dell'accordo contatta il livello locale competente per concordare luogo e orario del controllo doganale.

<sup>5</sup> L'UDSC può ordinare un controllo doganale anche al di fuori del sistema RailControl dell'UDSC.

<sup>6</sup> Il titolare dell'accordo può sgomberare la merce controllata solo dopo la liberazione da parte dell'UDSC.

## **6 Procedura d'emergenza**

- <sup>1</sup> L'UDSC informa il titolare dell'accordo quando, a causa di problemi tecnici del sistema RailControl, è necessario ricorrere alla procedura d'emergenza.
- <sup>2</sup> In questi casi il titolare dell'accordo dichiara il treno in arrivo per il regime di transito semplificato, inviando per e-mail la lista del treno all'UDSC prima del passaggio del confine.
- <sup>3</sup> L'oggetto dell'e-mail deve contenere i seguenti dati e avere la seguente struttura: Regime di transito nazionale/[numero dell'accordo]/titolare dell'accordo/[numero del treno].

**5.4.3.4 Allegato IV – Procedura di transito nazionale «Corridoio DA» (Transito semplificato dall'ufficio di servizio di confine verso il luogo autorizzato del destinatario autorizzato)**

**1 Campo d'applicazione**

L'accordo si applica ai trasporti di merci non imposte eseguiti dal titolare dell'accordo o per conto di quest'ultimo con lettera di vettura CIM e contratto di trasporto internazionale, continuo e transfrontaliero dall'ufficio di servizio di confine verso il luogo autorizzato del destinatario autorizzato.

**2 Dichiarazione di transito semplificata**

<sup>1</sup> Il titolare dell'accordo dichiara l'invio elettronicamente nel Cargo Information System (FFS Infrastruttura) mediante la dichiarazione del treno, almeno 40 minuti prima del passaggio del confine da parte del treno.

<sup>2</sup> FFS Infrastruttura trasmette la dichiarazione del treno del titolare dell'accordo tramite il sistema RailControl dell'UDSC.

<sup>3</sup> La dichiarazione del treno trasmessa tramite il sistema informatico RailControl dell'UDSC vale come dichiarazione di transito semplificata.

**3 Contenuto della dichiarazione di transito**

Il contenuto della dichiarazione di transito semplificata si fonda sulle disposizioni del R-16-01.

**4 Apertura e conclusione del regime di transito**

<sup>1</sup> Il regime di transito semplificato è considerato aperto quando il titolare dell'accordo ha dichiarato l'invio in modo corretto conformemente al punto 2 (Dichiarazione di transito semplificata) e l'ha portato oltre il confine doganale.

<sup>2</sup> Il regime di transito semplificato è considerato concluso quando l'invio giunge al luogo autorizzato del destinatario autorizzato e quest'ultimo ha notificato l'invio all'UDSC tramite annuncio di arrivo.

**5 Intervento e liberazione**

<sup>1</sup> L'UDSC può ordinare, entro il termine d'intervento, un controllo doganale.

<sup>2</sup> Il termine d'intervento inizia con la ricezione della dichiarazione del treno nel sistema RailControl dell'UDSC e termina 30 minuti prima del previsto passaggio del confine, secondo orario, da parte del treno.

<sup>3</sup> La comunicazione dell'intervento avviene elettronicamente da parte del sistema RailControl dell'UDSC all'indirizzo e-mail del titolare dell'accordo comunicato all'UDSC.

<sup>4</sup> Dopo aver ricevuto la decisione relativa all'intervento, il titolare dell'accordo contatta il livello locale competente per concordare luogo e orario del controllo doganale.

<sup>5</sup> L'UDSC può ordinare un controllo doganale anche al di fuori del sistema RailControl dell'UDSC.

## **Regolamento 16-01 – 1° aprile 2025**

<sup>6</sup> Il titolare dell'accordo può sgomberare la merce controllata solo dopo la liberazione da parte dell'UDSC.

### **6 Procedura d'emergenza**

<sup>1</sup> L'UDSC informa il titolare dell'accordo quando, a causa di problemi tecnici del sistema RailControl, è necessario ricorrere alla procedura d'emergenza.

<sup>2</sup> In questi casi il titolare dell'accordo dichiara il treno in arrivo per il regime di transito semplificato, inviando per e-mail la lista del treno all'UDSC prima del passaggio del confine.

<sup>3</sup> L'oggetto dell'e-mail deve contenere i seguenti dati e avere la seguente struttura: Corridoio DA/[numero dell'accordo]/titolare dell'accordo/[numero del treno].

### **7 Pubblicazione delle imprese di trasporto ferroviario autorizzate**

L'UDSC pubblica sul proprio sito Internet un elenco accessibile a tutti delle imprese di trasporto ferroviario autorizzate a ricorrere alla procedura Corridoio DA.

# Regolamento 16-01 – 1° aprile 2025

## 5.5 Lettera di vettura CIM

<input checked="" type="checkbox"/> A remplir par l'expéditeur <input type="checkbox"/> Vom Absender auszufüllen		<input checked="" type="checkbox"/> Désigner par une croix ce qui convient – Zutreffendes ankreuzen <input type="checkbox"/> (Cases – Felder 20, 22, 23, 30, 52, 58)	
<p><b>Nonobstant toute clause contraire à la réglementation des marchandises est soumise aux Règles uniformes CIM. Conformément à ces règles, les conditions générales de transport et transporteur, (ou tout autre document) sont entendues aussi bien qu'en application de la Convention CIM. Ainsi, dans le cas où il existe des différences entre les deux, la Convention CIM prévaut. Les termes et conditions générales de transport peuvent être modifiés conformément aux dispositions des Règlements CIM.</b></p> <p><b>Sauf convention contraire, l'acheminement des marchandises est soumis aux Règles uniformes CUV. Sont en outre applicables les règles CIM et les règles des opérateurs de l'entreprise ou de l'organisme de transport. Die Beförderung von LKW-Wagen unterliegt unter Vertrag mit dem Betreiber der Abmahnung der Beförderungen. Rechtsvorbehalt CUV im Übereinkommen über den Vertrag. Vertragsbedingungen des Betriebsermittlungsunternehmens.</b></p> <p>N° TVA/MWSt.-Nr.</p> <p><b>10 Lieu de livraison</b> Ablieferungsort</p> <p>Gare – Bahnhof</p> <p><b>12 Conditions commerciales – Kommerzielle Bedingungen</b></p> <p><b>13 Informations pour le destinataire – Vermerke für den Empfänger</b></p> <p><b>21 Désignation de la marchandise</b> Bezeichnung des Gutes</p>			
<b>20 Lettre de voiture CIM</b> <input type="checkbox"/> <b>Frachtbrief CIM</b>		<b>Lettre wagon CUV</b> <input type="checkbox"/> <b>Wagenbrief CUV</b>	
<b>1 Expéditeur (nom, adresse) – Absender (Name, Anschrift)</b>  Signature Unterschrift N° TVA/MWSt.-Nr.		<b>2 Destinataire (nom, adresse, pays)</b> Empfänger (Name, Anschrift, Land)  E-Mail Tel. Fax  E-Mail Tel. Fax	
<b>3 Annexes – Beilagen</b>		<b>7 Déclarations de l'expéditeur</b> <b>Erläuterungen des Absenders</b>  <b>8 Référence expéditeur – Absender Referenz</b>	
<b>11</b>		<b>12</b>	
<b>16 Prise en charge</b> Übernahme mois – jour – heure Monat – Tag – Stunde		<b>17</b>	
Lieu – Ort			
<b>18 Wagon N° – Wagen Nr.</b>		<b>19 Parcours – Strecke</b>  par – durch  Punktdeckung Zusammensetzung	
<b>20 Paiement des frais</b> Zahlung der Kosten <input type="checkbox"/> Franco de port <input type="checkbox"/> Franko Fracht <input type="checkbox"/> Incoterms		<b>21 NHM Code</b>  <b>22 Transport exceptionnel</b> Aussergewöhnliche Sendung <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> ja  <b>23 RID</b> <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> ja	
<b>24 Masse</b>		<b>26 Déclaration de valeur</b> Wert des Gutes Monnaie	
<b>25</b>		<b>27 Intérêt à la livraison</b> Interesse an der Lieferung Währung	
<b>28 Remboursement</b> Nachnahme Monnaie		<b>29</b>  <b>30</b>	
<b>31</b>		<b>32</b>  <b>33</b>	
<b>A</b>		<b>34</b>	
<b>B</b>		<b>35</b>	
<b>C</b>		<b>36</b>	
<b>37</b>		<b>38</b>	
<b>39</b>		<b>40</b>	
<b>41</b>		<b>42</b>	
<b>43</b>		<b>44</b>	
<b>45</b>		<b>46</b>	
<b>47</b>		<b>48</b>	
<b>49</b>		<b>50</b>	
<b>51</b>		<b>52</b>	
<b>53</b>		<b>54</b>	
<b>55</b>		<b>56</b>	
<b>57</b>		<b>58</b>	
<b>59</b>		<b>60</b>	
<b>61</b>		<b>62</b>	
<b>63</b>		<b>64</b>	
<b>65</b>		<b>66</b>	
<b>67</b>		<b>68</b>	
<b>69</b>		<b>70</b>	
<b>71</b>		<b>72</b>	
<b>73</b>		<b>74</b>	
<b>75</b>		<b>76</b>	
<b>77</b>		<b>78</b>	
<b>79</b>		<b>80</b>	
<b>81</b>		<b>82</b>	
<b>83</b>		<b>84</b>	
<b>85</b>		<b>86</b>	
<b>87</b>		<b>88</b>	
<b>89</b>		<b>90</b>	
<b>91</b>		<b>92</b>	
<b>93</b>		<b>94</b>	
<b>95</b>		<b>96</b>	
<b>97</b>		<b>98</b>	
<b>99</b>		<b>100</b>	
<b>101</b>		<b>102</b>	
<b>103</b>		<b>104</b>	
<b>105</b>		<b>106</b>	
<b>107</b>		<b>108</b>	
<b>109</b>		<b>110</b>	
<b>111</b>		<b>112</b>	
<b>113</b>		<b>114</b>	
<b>115</b>		<b>116</b>	
<b>117</b>		<b>118</b>	
<b>119</b>		<b>120</b>	
<b>121</b>		<b>122</b>	
<b>123</b>		<b>124</b>	
<b>125</b>		<b>126</b>	
<b>127</b>		<b>128</b>	
<b>129</b>		<b>130</b>	
<b>131</b>		<b>132</b>	
<b>133</b>		<b>134</b>	
<b>135</b>		<b>136</b>	
<b>137</b>		<b>138</b>	
<b>139</b>		<b>140</b>	
<b>141</b>		<b>142</b>	
<b>143</b>		<b>144</b>	
<b>145</b>		<b>146</b>	
<b>147</b>		<b>148</b>	
<b>149</b>		<b>150</b>	
<b>151</b>		<b>152</b>	
<b>153</b>		<b>154</b>	
<b>155</b>		<b>156</b>	
<b>157</b>		<b>158</b>	
<b>159</b>		<b>160</b>	
<b>161</b>		<b>162</b>	
<b>163</b>		<b>164</b>	
<b>165</b>		<b>166</b>	
<b>167</b>		<b>168</b>	
<b>169</b>		<b>170</b>	
<b>171</b>		<b>172</b>	
<b>173</b>		<b>174</b>	
<b>175</b>		<b>176</b>	
<b>177</b>		<b>178</b>	
<b>179</b>		<b>180</b>	
<b>181</b>		<b>182</b>	
<b>183</b>		<b>184</b>	
<b>185</b>		<b>186</b>	
<b>187</b>		<b>188</b>	
<b>189</b>		<b>190</b>	
<b>191</b>		<b>192</b>	
<b>193</b>		<b>194</b>	
<b>195</b>		<b>196</b>	
<b>197</b>		<b>198</b>	
<b>199</b>		<b>200</b>	
<b>201</b>		<b>202</b>	
<b>203</b>		<b>204</b>	
<b>205</b>		<b>206</b>	
<b>207</b>		<b>208</b>	
<b>209</b>		<b>210</b>	
<b>211</b>		<b>212</b>	
<b>213</b>		<b>214</b>	
<b>215</b>		<b>216</b>	
<b>217</b>		<b>218</b>	
<b>219</b>		<b>220</b>	
<b>221</b>		<b>222</b>	
<b>223</b>		<b>224</b>	
<b>225</b>		<b>226</b>	
<b>227</b>		<b>228</b>	
<b>229</b>		<b>230</b>	
<b>231</b>		<b>232</b>	
<b>233</b>		<b>234</b>	
<b>235</b>		<b>236</b>	
<b>237</b>		<b>238</b>	
<b>239</b>		<b>240</b>	
<b>241</b>		<b>242</b>	
<b>243</b>		<b>244</b>	
<b>245</b>		<b>246</b>	
<b>247</b>		<b>248</b>	
<b>249</b>		<b>250</b>	
<b>251</b>		<b>252</b>	
<b>253</b>		<b>254</b>	
<b>255</b>		<b>256</b>	
<b>257</b>		<b>258</b>	
<b>259</b>		<b>260</b>	
<b>261</b>		<b>262</b>	
<b>263</b>		<b>264</b>	
<b>265</b>		<b>266</b>	
<b>267</b>		<b>268</b>	
<b>269</b>		<b>270</b>	
<b>271</b>		<b>272</b>	
<b>273</b>		<b>274</b>	
<b>275</b>		<b>276</b>	
<b>277</b>		<b>278</b>	
<b>279</b>		<b>280</b>	
<b>281</b>		<b>282</b>	
<b>283</b>		<b>284</b>	
<b>285</b>		<b>286</b>	
<b>287</b>		<b>288</b>	
<b>289</b>		<b>290</b>	
<b>291</b>		<b>292</b>	
<b>293</b>		<b>294</b>	
<b>295</b>		<b>296</b>	
<b>297</b>		<b>298</b>	
<b>299</b>		<b>300</b>	
<b>301</b>		<b>302</b>	
<b>303</b>		<b>304</b>	
<b>305</b>		<b>306</b>	
<b>307</b>		<b>308</b>	
<b>309</b>		<b>310</b>	
<b>311</b>		<b>312</b>	
<b>313</b>		<b>314</b>	
<b>315</b>		<b>316</b>	
<b>317</b>		<b>318</b>	
<b>319</b>		<b>320</b>	
<b>321</b>		<b>322</b>	
<b>323</b>		<b>324</b>	
<b>325</b>		<b>326</b>	
<b>327</b>		<b>328</b>	
<b>329</b>		<b>330</b>	
<b>331</b>		<b>332</b>	
<b>333</b>		<b>334</b>	
<b>335</b>		<b>336</b>	
<b>337</b>		<b>338</b>	
<b>339</b>		<b>340</b>	
<b>341</b>		<b>342</b>	
<b>343</b>		<b>344</b>	
<b>345</b>		<b>346</b>	
<b>347</b>		<b>348</b>	
<b>349</b>		<b>350</b>	
<b>351</b>		<b>352</b>	
<b>353</b>		<b>354</b>	
<b>355</b>		<b>356</b>	
<b>357</b>		<b>358</b>	
<b>359</b>		<b>360</b>	
<b>361</b>		<b>362</b>	
<b>363</b>		<b>364</b>	
<b>365</b>		<b>366</b>	
<b>367</b>		<b>368</b>	
<b>369</b>		<b>370</b>	
<b>371</b>		<b>372</b>	
<b>373</b>		<b>374</b>	
<b>375</b>		<b>376</b>	
<b>377</b>		<b>378</b>	
<b>379</b>		<b>380</b>	
<b>381</b>		<b>382</b>	
<b>383</b>		<b>384</b>	
<b>385</b>		<b>386</b>	
<b>387</b>		<b>388</b>	
<b>389</b>		<b>390</b>	
<b>391</b>		<b>392</b>	
<b>393</b>		<b>394</b>	
<b>395</b>		<b>396</b>	
<b>397</b>		<b>398</b>	
<b>399</b>		<b>400</b>	
<b>401</b>		<b>402</b>	
<b>403</b>		<b>404</b>	
<b>405</b>		<b>406</b>	
<b>407</b>		<b>408</b>	
<b>409</b>		<b>410</b>	
<b>411</b>		<b>412</b>	
<b>413</b>		<b>414</b>	
<b>415</b>		<b>416</b>	
<b>417</b>		<b>418</b>	
<b>419</b>		<b>420</b>	
<b>421</b>		<b>422</b>	
<b>423</b>		<b>424</b>	
<b>425</b>		<b>426</b>	
<b>427</b>		<b>428</b>	
<b>429</b>		<b>430</b>	
<b>431</b>		<b>432</b>	
<b>433</b>		<b>434</b>	
<b>435</b>		<b>436</b>	
<b>437</b>		<b>438</b>	
<b>439</b>		<b>440</b>	
<b>441</b>		<b>442</b>	
<b>443</b>		<b>444</b>	
<b>445</b>		<b>446</b>	
<b>447</b>		<b>448</b>	
<b>449</b>		<b>450</b>	
<b>451</b>		<b>452</b>	
<b>453</b>		<b>454</b>	
<b>455</b>		<b>456</b>	
<b>457</b>		<b>458</b>	
<b>459</b>		<b>460</b>	
<b>461</b>		<b>462</b>	
<b>463</b>		<b>464</b>	
<b>465</b>		<b>466</b>	
<b>467</b>		<b>468</b>	
<b>469</b>		<b>470</b>	
<b>471</b>		<b>472</b>	
<b>473</b>		<b>474</b>	
<b>475</b>		<b>476</b>	
<b>477</b>		<b>478</b>	
<b>479</b>		<b>480</b>	
<b>481</b>		<b>482</b>	
<b>483</b>		<b>484</b>	
<b>485</b>		<b>486</b>	
<b>487</b>		<b>488</b>	
<b>489</b>		<b>490</b>	
<b>491</b>		<b>492</b>	
<b>493</b>		<b>494</b>	
<b>495</b>		<b>496</b>	
<b>497</b>		<b>498</b>	
<b>499</b>		<b>500</b>	
<b>501</b>		<b>502</b>	
<b>503</b>		<b>504</b>	
<b>505</b>		<b>506</b>	
<b>507</b>		<b>508</b>	
<b>509</b>		<b>510</b>	
<b>511</b>		<b>512</b>	
<b>513</b>		<b>514</b>	
<b>515</b>		<b>516</b>	
<b>517</b>		<b>518</b>	
<b>519</b>		<b>520</b>	
<b>521</b>		<b>522</b>	
<b>523</b>		<b>524</b>	
<b>525</b>		<b>526</b>	
<b>527</b>		<b>528</b>	
<b>529</b>		<b>530</b>	
<b>531</b>		<b>532</b>	
<b>533</b>		<b>534</b>	
<b>535</b>		<b>536</b>	
<b>537</b>		<b>538</b>	
<b>539</b>		<b>540</b>	
<b>541</b>		<b>542</b>	
<b>543</b>		<b>544</b>	
<b>545</b>		<b>546</b>	
<b>547</b>		<b>548</b>	
<b>549</b>		<b>550</b>	
<b>551</b>		<b>552</b>	
<b>553</b>		<b>554</b>	
<b>555</b>		<b>556</b>	

**Impiego dei fogli della lettera di vettura CIM**

<b>Foglio</b>	<b>Designazione</b>	<b>Osservazione</b>
1	Lettera di vettura	Scorta l'invio. Viene consegnata insieme alla merce dalla stazione di destinazione al destinatario.
2	Foglio di via	Scorta l'invio. Foglio di conteggio su cui figurano tutti i costi. È trasmesso (o i dati relativi all'invio/alla merce sono trasmessi) dalla stazione di destinazione all'ufficio contabile del Paese di destinazione. Funge da base per il conteggio del traffico tra le ITF.
3	Bollettino d'arrivo	Scorta l'invio. Rimane presso la stazione/l'ufficio di servizio di destinazione.
4	Duplicato della lettera di vettura	Viene consegnato dalla stazione d'invio allo speditore.
5	Bollettino di spedizione	Viene trasmesso dalla stazione d'invio all'ufficio contabile del Paese d'invio.